



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA

I Sezione CIVILE

in persona del Giudice monocratico DOTT.SSA LINDA VACCARELLA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: azione revocatoria fallimentare.

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione del 23.6.2008

DA

FALLIMENTO PANASPED S.R.L.

in persona del curatore, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Fieramonti, come da mandato a margine dell'atto di citazione, con domicilio eletto in Latina, viale Don Morosini n. 1 sc. A presso lo studio del difensore

C.F. 01530710597

- ATTORE -

CONTRO

[REDACTED]

in qualità di mandataria di **[REDACTED]**, a sua volta cessionaria dei crediti di **[REDACTED]** **[REDACTED]**, ed in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'**[REDACTED]** **[REDACTED]**, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto in **[REDACTED]** presso lo studio del difensore

C.F.

- CONVENUTA -

[REDACTED]

Incorporante per fusione **[REDACTED]** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'**[REDACTED]** come da procura generale alle liti del 2.1.1.1993 - **[REDACTED]** con domicilio eletto in **[REDACTED]** presso lo studio del difensore



Sentenza n. 626/2016 pubbl. il 05/04/2016

RG n. 4984/2008

Repert. n. 1114/2016 del 06/04/2016

C.F.

- CONVENUTA -

CONCLUSIONI DELLE PARTI: *come da verbale di udienza.*

IL CASO.it



Si costituiva in giudizio [redacted] s.p.a. per il tramite della mandataria [redacted] s.p.a. [redacted] in qualità di cessionaria dei crediti di [redacted] s.p.a., la quale eccepiva la generale non revocabilità delle rimesse su c/c assistito da fido volte esclusivamente a ricostituire il fido stesso e non a rientrare dal suo sfioramento. In caso di sfioramento sosteneva che la rimessa potesse revocarsi solo in caso di riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria. Contestava dunque i criteri utilizzati dalla procedura attrice per la determinazione delle rimesse revocabili e contestava altresì la sussistenza del requisito oggettivo. Sosteneva, sul punto, che il conto in questione, in quanto conto anticipi e non conto corrente ordinario, vedeva registrate solo le somme anticipate a fronte di crediti ceduti e non pagamenti di debiti liquidi ed esigibili della società.

Eccepiva l'assenza di prova sulla *scientia decoctionis* sostenendo che gli elementi forniti dalla procedura attrice facevano all'epoca presumere che la società stesse attraversando una crisi temporanea e reversibile. Chiedeva dunque il rigetto delle domande con vittoria di spese di lite.

Con comparsa depositata il 14.1.2009 si costituiva anche [redacted] s.p.a. – in forma abbreviata [redacted] s.p.a. – quale società incorporante [redacted] s.p.a. la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in considerazione della sua estraneità al rapporto bancario oggetto di causa. Precisava di avere incorporato [redacted] s.p.a. e che quest'ultima era soggetto distinto dalla [redacted] s.p.a. la quale, a seguito di cambio di denominazione sociale da parte della [redacted] s.p.a. con aumento del capitale (sottoscritto mediante conferimento dell'azienda), a partire dal 1.7.2002 era subentrata nei rapporti attivi e passivi dell'unico socio ad eccezione di quelli passati a sofferenza. Pertanto, poiché nel 2002 il conto della fallita non era in sofferenza, questo era certamente confluito nel conferimento di ramo d'azienda, passando in capo alla [redacted] s.p.a. e non confluendo in [redacted] s.p.a.

Con comparsa conclusionale depositata il 21.9.15 l'avv. [redacted] s.p.a. [redacted] s.p.a. evidenziava che con atto del 14.12.2010 a rogito Notaio dr. Marino di Verona, avente rep. 68029 e racc. 18919, [redacted] s.p.a. era stata incorporata per fusione in [redacted] s.p.a. la quale ha assunto *ex art. 2504 bis*, 1° comma c.p.c. tutti i diritti dell'incorporata. Evidenziava altresì che con successivo atto di scissione del 23.12.14 a rogito Notaio Busani di Milano, avente rep. n. 31022, [redacted] s.p.a. aveva assegnato a Unicredit s.p.a. un ramo d'azienda tra le cui componenti patrimoniali erano ricomprese le azioni revocatorie esercitate nei confronti della [redacted] s.p.a. (con allegato elenco riportante anche la presente azione). Precisava dunque l'intervenuta natura di parte del giudizio in capo ad [redacted] s.p.a. già convenuta.



Va in primo luogo precisato che, a seguito della fusione per incorporazione di [redacted] in [redacted] si è verificata la successione della seconda società nel rapporto processuale prevista e disciplinata dall'art. 2504 *bis* c.c. e con la cessione di ramo d'azienda del 23.12.14 da [redacted] a [redacted] si è avuto un ulteriore fenomeno successorio *ex art.* 111 c.p.c. che consente di ritenere la presente pronuncia validamente resa tra il fallimento e la convenuta [redacted] che, peraltro, è stata parte nel presente giudizio sin dalla sua instaurazione e che all'odierna udienza ha rinunciato all'eccezione di carenza di legittimazione svolta nella comparsa di costituzione e risposta. Nessuna pronuncia sarà emessa pertanto nei confronti di [redacted], o meglio della incorporante [redacted], in quanto società alla quale è subentrata per successione a titolo particolare [redacted] (cfr. sul punto Cass. Sent. n. 10653/2010).

Tanto chiarito, e passando al merito della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata nei limiti di seguito indicati.

La procedura attrice richiede la declaratoria di inefficacia per una serie di pagamenti ricevuti dalla convenuta nel semestre che ha preceduto la dichiarazione di fallimento e dunque nel periodo trascorso dal 31.12.2004 al 30.6.2005.

In virtù della disciplina dettata dall'art. 67, 2° e 3° comma lett. b) L.F., per ottenere la revocatoria delle rimesse effettuate su conto corrente bancario occorre dimostrare che nel periodo c.d. sospetto il creditore, nella piena consapevolezza dello stato di insolvenza in cui versava la società debitrice, abbia ricevuto dei pagamenti che abbiano ridotto in maniera durevole e consistente l'esposizione dell'impresa nei suoi confronti, pagamenti che potranno essere revocati entro il limite imposto dall'art. 70 L.F. (in virtù del quale l'inefficacia accertata non può riguardare pagamenti di importo superiore alla differenza tra l'esposizione massima raggiunta nel periodo in cui è stata dimostrata la *scientia decoctionis* del creditore e l'entità del debito alla data di fallimento).

Va dunque analizzata la prova fornita dalla procedura, anche alla luce degli esiti della CTU disposta in corso di causa, per verificare la sussistenza dei presupposti appena esposti.

Non sono in primo luogo fondate le eccezioni che solleva la [redacted] sulla revocabilità delle sole somme andate a ripianare l'esposizione oltre il fido concesso e sulla non revocabilità delle somme confluite su di un conto anticipi, quale quello per cui è causa (che, a differenza di un conto corrente ordinario, sarebbe destinato unicamente alla presentazione degli effetti da parte dell'impresa per l'accredito delle corrispondenti somme ed al pagamento da parte dei debitori della fallita). Secondo la convenuta gli accrediti annotati su tale conto non sarebbero qualificabili come pagamenti ma come incasso di crediti ceduti *pro solvendo* dalla fallita alla banca che ne era divenuta la



titolare, crediti che erano stati anticipati con annotazione a debito e contestuale accredito sul c/c ordinario di corrispondenza.

Tale ricostruzione della vicenda contrattuale non è accoglibile in quanto non dimostrata.

In primo luogo non è stato prodotto in atti il contratto relativo al conto in esame con la conseguenza che non è stata dimostrata l'esistenza e l'entità di alcun fido (o la concessione di un importo massimo di anticipi garantito) né la pattuita cessione dei crediti anticipati dietro presentazione dei relativi effetti.

In relazione a questo secondo aspetto manca qualsiasi prova sia della cessione che della sua efficacia nei confronti del debitore ai sensi dell'art. 1264 c.c. e pertanto i pagamenti eseguiti da parte dei terzi sul conto della fallita costituiscono in tutto e per tutto atti estintivi eseguiti in favore della Panasped. Peraltro la preesistenza delle obbligazioni dei terzi rispetto ai singoli versamenti non consente di qualificare questi ultimi come adempimento del terzo agli obblighi del correntista verso la banca né come adempimento di obblighi di garanzia (cfr. sul punto Cass. Sent. n. 7074/2005).

Né si assiste, nel caso di specie, ad accrediti corrispondenti a mere operazioni contabili derivanti da contestuali addebiti su altro rapporto e dunque riconducibili a semplici annotazioni dello stesso istituto bancario. Come ha precisato la Suprema Corte, *“Il meccanismo ordinario, per il quale l'accredito sul conto anticipi (derivante dal pagamento dei titoli) ha effetto solutorio del credito della banca derivante dall'anticipo sugli effetti o sulle fatture versate in precedenza dal cliente, postula che l'accredito medesimo abbia la sua provvista nel pagamento dei titoli da parte del terzo, o - in mancanza - nell'utilizzazione di denaro del cliente”* (sent. n. 19108/2012), ciò significa che si può parlare di pagamento ogni qual volta l'accredito corrisponda al versamento del dovuto da parte del terzo, come nel caso di specie.

Chiarita dunque la natura di pagamenti degli accrediti in esame, va verificata la revocabilità delle rimesse ai sensi del 3° comma lett. b) dell'art. 67 L.F. accertando se e quali di esse abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione dell'impresa verso la banca.

Occorre sul punto ricordare che la disposizione appena citata, non fornendo un criterio oggettivo, è stata oggetto di diverse interpretazioni da parte della giurisprudenza di merito che si è assestata essenzialmente su due posizioni: una che interpreta i due criteri della consistenza e durevolezza come criteri concorrenti attinenti alla entità della rimessa ed alla sua efficacia solutoria nel tempo e l'altra, minoritaria, che li ritiene rafforzativi di uno stesso concetto di riduzione significativa dell'esposizione debitoria.

Ebbene ritiene il Tribunale preferibile la prima soluzione interpretativa che ravvisa nei due termini utilizzati dal legislatore due caratteristiche diverse dell'atto solutorio, una di tipo dimensionale ed una temporale. Se si considera infatti che la *ratio* della riforma del 2005 è stata quella di evitare ai creditori



bancari l'onere di restituire somme eccessive rispetto al vantaggio concretamente conseguito con i pagamenti ricevuti nel periodo sospetto – rispetto all'esposizione debitoria maturata in capo alla fallita – ma anche quella di esentare da revocatoria tutti quegli atti che non hanno determinato una violazione rilevante e significativa della *par condicio creditorum*, allora appare evidente la necessaria coesistenza di entrambi i criteri. Infatti ancorare la qualifica di pagamento solo all'entità della rimessa, e dunque alla sua consistenza, sarebbe illogico ogni qual volta un versamento di entità considerevole venga immediatamente reimpiegato dall'impresa; allo stesso modo, considerare solo il requisito della durevolezza porterebbe a considerare rilevanti anche pagamenti di importo trascurabile rispetto alla complessiva esposizione debitoria maturata dall'impresa ed alla concreta movimentazione del singolo rapporto bancario. Il tutto anche alla luce del disposto dell'art. 70, 3° comma L.F. che, in ossequio ai principi sopra esposti, ha posto un limite massimo all'importo che il creditore può trovarsi a dover restituire.

Tanto chiarito, l'analisi della movimentazione del conto in questione, come ricostruito dal CTU nella perizia depositata il 20.3.2013, evidenzia un rapporto molto intenso nel quale venivano mediamente presentati all'incirca venti effetti per ciascun mese - di importo quasi sempre inferiore a € 15.000,00 - per l'anticipo e la banca riceveva versamenti, sia ad estinzione dell'anticipo sia per altri accrediti, di poco superiori (all'incirca trenta accrediti al mese di importo mediamente al di sotto di quello sopra indicato per gli addebiti). Si tratta dunque di un conto con movimentazione piuttosto intensa ma non per importi rilevanti.

Ciò significa che, rispetto ad un saldo negativo di € 308.024,00 al 31.12.2004, cioè all'inizio del periodo sospetto, ed all'entità del debito alla data del fallimento, pari ad € 209.277,55 appare idoneo il criterio indicato dalla procedura, ripreso dalla prima giurisprudenza di merito che ha applicato la nuova normativa, sulla base del quale si considera consistente ogni rimessa che supera il 10% dell'importo massimo revocabile ex art. 70 L.F., somma pari, nel caso di specie, a € 9.874,6.

Trattasi di un criterio che, a parere del Tribunale, oltre ad essere rispondente alla *ratio legis* sopra esposta, consente di escludere da revocatoria tutti quei pagamenti che, pur avendo prodotto una sostanziale riduzione dell'esposizione debitoria maturata dalla fallita, non hanno tuttavia pregiudicato in maniera consistente il suo patrimonio a discapito degli altri creditori.

Per quanto riguarda l'elemento della durevolezza dell'effetto solutorio della singola rimessa il dato temporale di un solo giorno indicato dal fallimento non è condivisibile trattandosi di un periodo di tempo eccessivamente ristretto per poter ritenere che il pagamento abbia provocato una durevole diminuzione dell'esposizione debitoria dell'impresa. E ciò vale a prescindere dalla tipologia di conto e dalle caratteristiche della sua movimentazione in quanto sia che ci si trovi di fronte ad un conto



caratterizzato da molteplici movimenti sia che si tratti di un rapporto bancario più statico, non è per definizione durevole il rientro - sia pure di entità considerevole - che sia rimasto tale (cioè che non sia stato annullato da addebiti di importo corrispondente o comunque superiore alla soglia di consistenza individuata) per un solo giorno.

Può invece applicarsi, nel caso di specie, il diverso dato temporale utilizzato dal CTU il quale ha ipotizzato la durevolezza analizzando l'efficacia solutoria in un arco temporale di quattro giorni. Si tratta infatti di una metodologia certamente congrua in considerazione di quanto già evidenziato sulla natura movimentata del conto in questione e dunque del fatto che si tratta di rapporto all'interno del quale la stabilità del rientro va valutata nel breve – ma non brevissimo – periodo.

Basandosi sui principi appena esposti va in definitiva ritenuta revocabile la sola rimessa di € 54.353,00 accreditata sul conto della fallita in data 08.04.2005 grazie alla quale il saldo debitore è passato da 233.196,94 a 178.843,94 con una riduzione che non è stata annullata né controbilanciata, nei successivi quattro giorni, da addebiti significativi (v. allegato 5 CTU).

Individuato il pagamento revocabile, deve ritenersi sussistente anche l'elemento soggettivo della consapevolezza in capo alla banca creditrice, alla data del pagamento, dello stato di insolvenza in cui versava la fallita.

Va innanzitutto premesso che la *scientia decoctionis* da parte del creditore, della cui dimostrazione è onerata la curatela, deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo non la mera conoscibilità astratta delle condizioni economiche dell'imprenditore, bensì la concreta condizione psicologica del creditore al momento dell'atto impugnato. Tale elemento tuttavia, in quanto si concretizza in uno stato soggettivo, può essere dimostrato non in maniera diretta ma mediante il ricorso ad indizi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza, ossia indizi che consentano di desumere da segni esteriori dello stato di insolvenza (fatto noto) la conoscenza dello stato stesso (fatto ignoto), secondo lo schema logico tipico del ragionamento deduttivo. Occorre dunque avere riguardo, mediante lo strumento delle presunzioni, alla presenza di segni esteriori dell'insolvenza ed alla loro conoscibilità da parte del convenuto in revocatoria secondo il parametro astratto del soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza con conseguente irrilevanza di “*tutte le manifestazioni di ingenuità, di sprovvedutezza, di soggettivi errori di percezione attraverso i quali il terzo volesse accreditare, contro ogni ragionevole valutazione delle circostanze e contro ogni evidenza di segno contrario, una condizione di buona fede*” (Cass. sent. n. 1719/01). In tal senso assumono rilievo l'astratta conoscibilità oggettiva dei segni esteriori di cui si è detto sulla base di parametri di normale diligenza desunti dalla comune esperienza, e poi l'esistenza di “*concreti collegamenti*” che consentano di ritenere effettivamente conosciuti tali sintomi in base a “*regole di esperienze storicamente accertate, e quindi*



pratiche individuali o collettive realmente seguite in determinati contesti”, quali in via esemplificativa la contiguità territoriale tra creditore e luogo delle procedure esecutive esperite in danno del debitore, l'esistenza di rapporti professionali tra costoro, l'attività professionale esercitata dal creditore” (così Cass cit. e nello stesso senso v. altresì Cass. sent. nn. 26935/06, 13646/04 e 3524/00).

La circostanza che quest'ultimo rivesta la qualità di istituto bancario non è di per sé sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, in considerazione delle regole di prudenza ed avvedutezza che dovrebbero caratterizzarne la condotta (Cass. sent. n. 1719/01), in assenza di sintomi che possano fondarla (Cass. sent. n. 10800/06, n. 4765/98). Va tuttavia rilevato che *“costituisce dato acquisito alla comune esperienza che le banche, in considerazione dell'attività svolta, delle modalità che la connotano, della circostanza che dispongono di operatori professionali qualificati, possono cogliere i sintomi di un dissesto del soggetto finanziato meglio e più tempestivamente di un soggetto non professionale, avendo a disposizione, più facilmente rispetto agli altri creditori, gli strumenti atti ad interpretarli e valutarli”* (così Cass. sent. n. 10208/07, nello stesso senso v. anche sent. n. 2557/2008, n. 14978/2007, n. 10208/07 n. 19894/2005 e n. 1719/2001).

Sulla base di queste premesse, nel caso di specie vi sono diversi elementi indiziari che, valutati alla luce della natura della banca quale creditore professionale qualificato nel settore creditizio, confermano la consapevolezza dello stesso istituto di credito della crisi finanziaria irreversibile nella quale versava la fallita nell'aprile 2005.

In primo luogo è significativa la delibera adottata dalla direzione generale di Banca di Roma il 7.12.2004, nella quale si relazionava sullo stato dell'impresa al fine della concessione di fidi e garanzie, nella quale vengono esplicitati i timori dell'istituto (v. doc. 6 fascicolo attore). In particolare con tale atto viene autorizzata a concessione di fido in rientro a condizione del rilascio di garanzie reali da parte dei soci in quanto la banca riteneva che l'azienda fosse *“strutturalmente debole”*, che stesse operando in un settore con possibilità di crescita limitate, che presentasse *“ricorrenti anomalie gestionali”* e che occorresse perseguire una strada di *“graduale e riduzione progressiva dei “rischi”* per l'istituto deliberante. Si tratta peraltro di una decisione con *“validità interna al 4/2005”* e cioè efficace per un arco di tempo molto limitato, di circa quattro mesi, proprio a testimoniare le difficoltà incontrate nel concedere nuovo credito e la necessità di rivalutare la situazione nel breve periodo, tanto che si precisa nello stesso atto che *“il mancato rispetto del piano di rimborso comporterà l'immediato avvio di iniziative di effettivo disimpegno”*. Così l'istituto ha manifestato tutta la propria sfiducia nell'impresa fallita condizionando la permanenza del rapporto di credito al regolare adempimento delle obbligazioni e dunque prevedendo la sua cessazione al primo segnale di difficoltà di adempimento.



Si consideri inoltre che il c.d. *rating*, cioè la classificazione interna della fallita già dal 12.11.2004 era di “020 Semaforo Rosso” corrispondente al coefficiente di solvibilità “C” che significa possibilità di pagamento molto limitate (v. pag. 1 delibera 14.12.04).

Altro elemento significativo è il fatto che nel luglio 2004 la società aveva presentato alla convenuta, così come agli altri istituti bancari creditori, un progetto di risanamento e ristrutturazione in virtù del quale la società prevedeva entro il 2006 la ripresa del proprio equilibrio economico – finanziario. In occasione di tale piano di rientro la banca creditrice aveva altresì provveduto a richiedere l'estensione delle garanzie di tutti i soci Panasped nonché la sottoscrizione di contratto di “swap” per l'eventualità di un eccessivo rialzo dei tassi di interesse, elemento ulteriore a riprova della sua mutata consapevolezza sulla situazione finanziaria dell'impresa.

Trattasi di circostanza, allegata dalla procedura e descritta anche nell'istanza di fallimento in proprio depositata dalla fallita (v. doc. 8 fasc. attore), da ritenersi dimostrata in quanto non specificamente e puntualmente contestata dall'istituto di credito convenuto.

Tutto quanto sopra premesso e chiarito, la domanda del fallimento va accolta con declaratoria di inefficacia del pagamento eseguito in data 08.04.2005 in favore della convenuta Unicredit s.p.a. per € 54.353,00 e con conseguente condanna dello stesso istituto alla restituzione della corrispondente somma in favore del fallimento, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

I limiti entro i quali è stata accolta la domanda della procedura costituiscono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite nella misura del 40% con condanna della convenuta alla rifusione in favore del fallimento del restante 60% liquidato come in dispositivo.

Per gli stessi motivi il 60% delle spese di CTU, nella misura liquidata in corso di causa, va posto definitivamente a carico della convenuta.

PQM

Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, pronunciando nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 67 1° comma L.F. dal Fallimento Panasped s.r.l., nei confronti di [REDACTED] con atto di citazione notificato il 26.6.2008, nel contraddittorio delle parti, così provvede:

1. dichiara inefficace il pagamento eseguito in data 08.04.2005 in favore della convenuta [REDACTED] e per l'effetto con condanna lo stesso istituto alla restituzione in favore del fallimento della somma di € 54.353,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2. compensa per il 40% le spese di lite e condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attore del residuo 60% liquidato in complessivi € 6.906,00 per compensi ed € 306,00 per spese, oltre accessori di legge;



Sentenza n. 626/2016 pubbl. il 05/04/2016

RG n. 4984/2008

Repert. n. 1114/2016 del 06/04/2016

3. pone il 60% delle spese di CTU, nella misura liquidata in corso di causa, definitivamente a carico della convenuta.

Il Giudice
(Dott.ssa Linda Vaccarella)

Sentenza resa alle ore 16.00 ex articolo 281 *sexies* c.p.c. e pubblicata mediante allegazione al verbale, assenti le parti.

Latina, 5 aprile 2016

Il Giudice
(Dott.ssa Linda Vaccarella)

IL CASO.it

